

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 30 DICEMBRE 2013

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "TELECARE".-

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la Deliberazione nr. 4 del 04/02/2013 – esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che Montedomini gestisce il servizio di Teleassistenza, Telesoccorso, Telecare denominato Firenze Telecare in forza della Convenzione con il Comune di Firenze nell'ambito dei servizi a sostegno della domiciliarità;

RICHIAMATI gli atti già assunti negli anni precedenti per l'avvio della collaborazione con la SdS del Mugello a sostegno della domiciliarità e del progetto di assistenza per gli anziani fragili che prevedeva fra gli altri servizi anche il supporto del telesoccorso e della teleassistenza;

VISTA la volontà della SdS del Mugello di proseguire e consolidare l'azione denominata "Telecare" per promuovere e sostenere la domiciliarità delle persone anziane, rendendo flessibile e integrata l'offerta dei servizi al fine di prevenire lo stato di non autosufficienza e fornire una risposta a "bassa soglia", così come indicato nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

RITENUTO di poter continuare a svolgere tale attività in favore dei cittadini della SdS del Mugello che consente di ottimizzare l'uso della struttura già esistente e anche di dare attuazione al carattere regionale del progetto Firenze Telecare;

RITENUTO di continuare ad applicare alla SdS del Mugello le stesse tipologie di servizio e le stesse tariffe in vigore per i cittadini del Comune di Firenze;

RITENUTO ancora di approvare la convenzione, allegato al presente atto con la lettera "A", che regola i rapporti nell'ambito della collaborazione e del protocollo esistente fra ASP Montedomini e SdS Mugello;

PRESO ATTO regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio Firenze Telecare firma in calce;

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce *(solo in caso di spesa)*;

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto dell'Azienda;

D E T E R M I N A

- 1) ;Di approvare quanto indicato in narrativa e di approvare la convenzione allegata al presente atto con la lettera "A";
- 2) Di approvare le tariffe così come espresse nella Convenzione medesima e di procedere alla sottoscrizione delle Convenzione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *

Allegati:

- A) SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI PER L'ATTIVITA' DI TELESOCORSO DENOMINATO "TELECARE".

**IL DIRETTORE F.F.
(Dott.ssa Marta Meoni)**

*VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Responsabile Servizio Firenze Telecare
Dott. Alfio Angeli*

*VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Rag. Paolo Sottani*

Convenzione tra la società della Salute del Mugello e le l'Azienda Pubblica dei servizi alla persona Montedomini per l'attività di telesoccorso denominata "telecare".

L'anno 2013 e questo giorno 31 del mese di dicembre in Borgo San Lorenzo presso la sede della Società della Salute del Mugello in Via Togliatti 29

TRA

LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO (di seguito "SdS"), con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Togliatti n. 29, C.F. e P. IVA 05517830484 rappresentata in questo atto dal Dr. Massimo Principe nella qualità di Direttore della SdS Mugello

E

L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDONI (di seguito Azienda Montedomini) con sede legale a Firenze, in Via de' Malcontenti n. 6, C.F. e P.IVA rappresentata dal Direttore Dr.ssa Marta Meoni nata a Monticiano (SI) il 03/06/1955 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSA

VISTA la L. n. 266 del 11/08/1991 "legge quadro sul volontariato e la L.R.T. n. 28 del 24/04/1993 " norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione e gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato";

VISTO il Protocollo d'Intesa, di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 2/10/2006, stipulato tra la SdS e l'Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini, che ha come obiettivo la promozione e il sostegno della cultura della solidarietà nel tessuto sociale della zona attraverso la realizzazione del progetto nelle specifiche azioni tra cui l'azione di telesoccorso denominata "telecare" quale oggetto della presente convenzione;

VISTI i documenti programmatici regionali (Piano Sanitario Regionale 2008/2010 e Piano Sociale Regionale 2007/2010) i quali individuano, tra gli obiettivi specifici e le azioni, il tema del miglioramento complessivo dello stato di salute della popolazione anziana, attraverso misure concrete su singoli aspetti strategici tra cui la prevenzione e la sorveglianza attiva alla persona anziana "fragile";

VISTO il Piano di Zona 2014 nel quale si prevede la prosecuzione dell'attività denominata welfare leggero anche per l'anno 2014, di cui al Protocollo d'Intesa sopra richiamato;

DATO ATTO che l'Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini ha dato al disponibilità a proseguire anche per l'anno 2014 le attività di telesoccorso/telecare di cui al Protocollo d'Intesa sopra citato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute del Mugello e l'Azienda Montedomini per la realizzazione dell'attività di telesoccorso denominata "telecare"

ART. 2 – Soggetti destinatari

L'attività di telecare è rivolta alle persone anziane ultrasettantacinquenni individuate dai Medici di Medicina Generale della Zona Mugello in particolare anziani soli o in coppia ma in condizioni di fragilità sia per la mancata presenza di familiari di riferimento, sia per isolamento geografico o per problemi di mobilità.

ART. 3 – Descrizione dell'attività

L'Azienda Montedomini si impegna a mettere a disposizione la propria centrale operativa funzionante 24 ore su 24 e 365 giorni/anno. Il servizio è basato sulla gestione di collegamenti remoti tra terminali periferici installati presso il domicilio dell'utente e la centrale operativa. Il fine è di consentire ai cittadini ultrasettantacinquenni con limitata autonomia fisica e sensoriale o di isolamento relazionale, di rimanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza e serenità attraverso la sorveglianza dell'utente 24 ore su 24. Il telecare si attua attraverso l'installazione, da parte dell'Azienda Montedomini di dispositivi tecnologici di primo o di secondo livello, scelti in base alla valutazione effettuata dal Medico di Medicina generale sulle condizioni psico-fisiche dell'utente e riportate sulla scheda tecnica e alla valutazioni delle condizioni ambientali tecnologiche effettuata da Montedomini stesso. L'attività dell'Azienda Montedomini consiste nella gestione delle segnalazioni di emergenza, inviate dall'utenza alla centrale operativa, tramite appositi dispositivi segnalatori che consistono in un apparecchio combinatore telefonico collegato al telefono di casa, munito di pulsante di emergenza che permette l'esercizio di procedure di controllo attraverso il contatto in vivavoce con l'utente, per verificare la tipologia del problema, e l'attivazione, se opportuna dei presidi deputati alla gestione delle emergenze quali: il 118, i vigili del fuoco. Possono essere installati anche attrezzature supplementari in base ad una valutazione del soggetto e delle sue necessità quali sensore di fuga gas, sensore allagamento, sensore di attività, sensore di caduta.

- Attività di monitoraggio audio e/o audio-video rivolte a verificare lo stato di salute dell'utente ed accertare l'insorgenza di eventuali necessità (come per esempio l'assunzione di farmaci) oppure l'invio, all'utente, di segnali ad orari predeterminati ai quali egli dovrà rispondere entro un termine prefissato decorso il quale scatta la chiamata da parte della centrale operativa, in prima istanza, ai familiari di riferimento per verificare eventuali improvvisi spostamenti dell'utente e in seconda istanza ai servizi di emergenza (118, vigili del fuoco) nel caso che i familiari non abbiano spiegazioni specifiche.

Per il fine di cui sopra, nell'ambito dell'attività di telecare, l'utente acconsente che copia delle chiavi della propria abitazione venga affidata al servizio "telecare" dell'Azienda Montedomini. Le chiavi, nel massimo di due esemplari, vengono depositate

poi alle Associazione di Volontariato firmatarie del Protocollo d'intesa per il sostegno alla domiciliarità, di cui alla deliberazione dell'Assemblea della SdS n. 25 del 02/10/2006.

ART. 4– Soggetti referenti dell'attività

L'Ufficio di Piano della SdS è referente dell'attività oggetto della presente convenzione e in particolare:

- fornisce le schede tecniche di ogni utente a Montedomini debitamente compilate
- fornisce a Montedomini la lista delle Misericordie che partecipano al progetto

L'attivazione del servizio avviene tramite richiesta diretta all'Azienda Montedomini da parte della Struttura sopraindicata.

L'attività cessa nei seguenti casi:

- richiesta espressa da parte dell'utente
- decesso dell'utente
- ricovero definitivo in strutture residenziali assistite.

ART. 5 – Soggetto gestore dell'attività

La gestione dell'attività telesoccorso denominato “telecare” è affidata all'Azienda Montedomini che con la propria centrale operativa funzionante 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, si occupa direttamente della:

- Acquisizione, attivazioni, cessazioni tecniche del canone telefonico
- Installazione e manutenzione delle attrezzature domestiche e di centrale
- Stipula di un protocollo delle procedure con gli utenti che include anche un contratto relativo all'attività svolta dall'Azienda Montedomini stessa,
- Consegna delle chiavi in busta sigillata da parte dell'Azienda Montedomini alle Associazioni di Volontariato coinvolte nel telecare.

In caso di mancato o difettoso funzionamento, le riparazioni e/o le sostituzioni delle attrezzature fornite in dotazione agli utenti devono avvenire nel più breve tempo possibile. A tal scopo il servizio dovrà disporre di una scorta adeguata di tali attrezzature con oneri a carico del soggetto gestore del servizio. Nel caso che la sostituzione e/o riparazione delle attrezzature sia imputabile ad un improprio utilizzo delle stesse da parte dell'utente, l'Azienda Montedomini si potrà rivalere nei confronti del medesimo per il recupero delle spese sostenute per la riparazione e/o sostituzione. L'Azienda Montedomini fattura alla SdS l'attività svolta di cui al punto 7.

ART. 6 – Soggetto partner per la gestione dell'attività

Il soggetto partner per la gestione del telecare è rappresentato dalle Associazione di Volontariato firmatarie del Protocollo d'Intesa citato in premessa, che svolgono l'attività di custodia e consegna delle chiavi delle abitazione degli utenti del servizio telecare. Con questi soggetti - partners viene stipulata apposita convenzione al fine di regolamentare la custodia e la consegna delle chiavi.

ART. 7 – Rimborsi spese

I rimborsi spese da parte di parte della SdS Mugello all'Azienda Montedomini per l'attività svolta dalla stessa sono:

1. SOLO TELECARE - canone di €. 20,00 al mese per ogni utente con:
 - risposta immediata alle chiamate di soccorso 24 ore al giorno per 365 giorni anno, attivazione dei soccorsi (118, VVFF, etc.)
 - assistenza/conforto fino all'arrivo degli aiuti mediante viva voce o conversazione telefonica e informazione a parenti/conoscenti, gestione dei dati clinici per una corretta e completa informazione a chi soccorre l'assistito ed una chiamata mensile di verifica delle condizioni della persona
2. TELECARE E TELEASSISTENZA- canone di €. 30,00 al mese per ogni utente con:
 - tutte le funzioni specificate al punto 1)
 - n.1 verifica programmata dello stato dell'assistito con chiamata di conforto una volta alla settimana. Nel caso l'utente non risponda si continuerà la ricerca nelle successive 12 ore anche presso gli altri recapiti; in caso di ulteriore esito negativo, si eseguirà un controllo al domicilio.
 - attività di agenda per gli appuntamenti periodici;
3. FIRENZE TELECARE – canone di €. 40,00 al mese per ogni utente per:
 - tutte le funzioni di cui al punto 1 su collegamento ADSL in rete privata
 - verifiche giornaliere programmate dello stato dell'assistito (semplici, mediante tacitazione) e chiamate programmate;
 - attività automatica giornaliera di promemoria per la corretta assunzione di farmaci, servizio di agenda e gestione contatti dell'assistito, servizi vari come teleconforto e videoconforto
 - Sono attivabili sensori per il monitoraggio di alcuni rischi ambientali (sensori del gas e di fumo) e per il monitoraggio di funzioni vitali (frequenza cardiaca, temperatura corporea, sensori di movimento). I suddetti rimborsi sono esenti IVA .

ART. 8 – Obblighi di Montedomini

L'Azienda Montedomini si impegna inoltre a:

- 1) curare l'acquisizione, l'installazione, e la manutenzione delle attrezzature hardware e software necessarie. In caso di mancato e difettoso funzionamento, le riparazioni e/o le sostituzioni delle attrezzature fornite in dotazione agli utenti devono avvenire nel più breve tempo possibile. A tal scopo, il servizio dovrà disporre di un'adeguata scorta di tali attrezzature con oneri a carico di Montedomini stesso

- 2) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione
- 3) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente per tutto il personale impiegato
- 4) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. L.vo 81/2008 e s.m.i.
- 5) mettere a disposizione tutte le proprie conoscenze e capacità tecnologiche e gestionali per favorire una tecnologia innovativa tendente ad un servizio sempre migliore
- 6) Impiegare personale stabile e in numero congruo, adeguatamente formato ed aggiornato

Il referente delle attività per Montedomini è il dr. Alfio Angeli.

ART. 9 – Pagamenti

L'Azienda Montedomini fatturerà mensilmente alla SdS i rimborsi di cui all'art. 7) per la successiva liquidazione, allegando il prospetto riepilogativo delle attivazioni e cessazioni del mese di competenza. Il pagamento sarà effettuato tramite cassiere entro 90 giorni, fine mese, dalla data di ricevimento della stessa e a seguito del controllo di regolarità amministrativa effettuato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ART. 10 - Privacy

La SdS comunica all'Azienda Montedomini i dati personali dei soggetti anziani che partecipano all'attività di cui all'art. 1. L'Azienda Montedomini è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. L.vo 196/2003. Il personale e i volontari sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi. I dati comunicati dovranno essere trattati solo per le finalità istituzionali di cui all'oggetto della presente convenzione. Tutti i dati che saranno comunicati all'Azienda Montedomini sono affidati al legale rappresentante in qualità di responsabile del trattamento dati come previsto dalla deliberazione GRT n. 25/2012. La lettera di nomina a responsabile esterno è a cura del rappresentante legale della SdS

ART. 11 – Carta del servizio e standard di qualità

L'Azienda Montedomini si impegna a presentare strumenti adeguati che garantiscano agli utenti tutte le informazioni relative al servizio.

ART. 12 – Responsabilità per danni

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovesse derivare a persone, o a cose causati dalla gestione del servizio dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'Azienda Montedomini, esonerando la SdS da ogni responsabilità a riguardo. A tale scopo, l'Azienda dà atto di aver stipulato apposite polizze assicurative per la copertura danni, relative sia alle attrezzature acquistate, per un massimale pari ad almeno il valore delle attrezzature stesse, sia alla copertura dei danni a persone o cose causati dalla gestione del servizio, per un massimale pari almeno ad €. 3.000.000,00

ART. 13 – Divieto di cessione

L'Azienda Montedomini non può cedere a terzi la presente convenzione, pena la risoluzione della stessa.

ART. 14 – Durata

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2014 e avrà validità fino al 31/12/2014 con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità tramite comunicazione scritta.

ART. 15 – Cause di risoluzione della convenzione

La SdS si riserva la possibilità di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione per i seguenti casi addebitati a Montedomini:

- gravi o reiterate violazioni alle condizioni di cui alla presente convenzione
- mancata effettuazione del servizio
- accertata inidoneità alla gestione del servizio
- estinzione dell'ente o il verificarsi di condizioni che impediscono il mantenimento della natura pubblica dell'ente stesso.

Alla risoluzione si procederà previa contestazione scritta all'Azienda Montedomini, fissando un termine per le relative controdeduzioni.

ART. 16 – Controversie e norme di rinvio

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Tribunale di Firenze. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi specifiche in materia.

ART. 17 – Spese di registrazione

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Il Direttore Società della Salute del Mugello

Il Presidente Azienda Montedomini